


**Pacifica coesistenza  
o  
conflitto**



# Denominazione di origine:



Regolamento (CEE) nr.2081/92  
del 14/07/1992, Articolo 2

+

Accordo di Lisbona del  
31/10/1958, Articolo 2

-il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare  
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e  
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata



# Marchio



Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, comprese i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, perché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Codice di Proprietà Industriale  
D.lgs 10 febbraio 2005  
nr. 30. Art. 7



# Denominazione di origine

- Identifica la provenienza di un prodotto da un luogo preciso (chiunque lo immetta sul mercato)



La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nell'ambiente naturale ed umano di produzione

# Marchio

- Identifica uno specifico prodotto come proveniente da un determinato produttore, quale che sia la sua origine geografica



La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto è distintivo di un certo produttore



# Denominazione di origine

- Identifica la provenienza di un prodotto da un luogo preciso (chiunque lo immetta sul mercato)



La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nell'ambiente naturale ed umano di produzione

# Marchio collettivo

- Oltre ad identificare il prodotto ed il suo produttore, svolge una funzione garantista



La funzione del marchio resta comunque quella di distinguere un prodotto e non di descriverlo



# Denominazione di origine



E' uno strumento già in uso in ambito sociale prima della registrazione che ne sancisce unicamente la tutelabilità giuridica

# Marchio



E' oggetto di un diritto assoluto che sorge con la registrazione



# Denominazione di origine



Il legislatore richiede il deposito del Regolamento che deve necessariamente prevedere una struttura associativa aperta

# Marchio



UIBM può rifiutare la registrazione quando *“i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”* (4° comma Art. 11 Codice Proprietà Industriale)



D.Lgs 19 marzo 1996 nr. 198  
in tema di “adeguamento della legislazione  
interna in materia di proprietà industriale  
alle prescrizioni dell’Accordo TRIPS”



Art. 31 – definisce le indicazioni  
geografiche e nel dettare la  
protezione concessa specifica *“salvi i  
diritti di marchio anteriore acquisiti in  
buona fede”*





La legge sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma" non vieta l'associazione del toponimo "Parma" al prodotto "prosciutto cotto" (Trib. Parma 15/01/1999)



Legge 13 febbraio 1990 nr. 26  
Tutela della denominazione di origine  
"Prosciutto di Parma."





Art. 8 – L'uso delle denominazioni geografiche riferendosi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'art. 2 ... è vietato nella ditta ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della Legge 4/06/70 nr. 506



Soggetti diversi che producono prodotti concorrenti e che hanno tutti il diritto di usare la stessa Denominazione di Origine possono riunirsi in un Consorzio e registrare, a nome del Consorzio, un marchio collettivo



DOP + marchio collettivo



“... La deroga al divieto di registrabilità di un segno descrittivo in quanto geografico presente per i segni che, evocando una delle zone indicate dall’Art. 2 della Legge nr. 26/90, siano stati utilizzati dall’imprenditore interessato alla registrazione in epoca precedente all’entrata in vigore della Legge 506/70, non è applicabile a favore del successore a titolo particolare del preutente” (Corte Cassazione 06/12/00 nr. 15490)



# Grazie



2008 © Studio Torta



